

BOZZE DI STAMPA
6 ottobre 2015
N. 1 - ANNESSO VIII

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della
parte II della Costituzione (1429-B)**

EMENDAMENTI

Art. 10.

10.200

MARCUCCI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Funzione legislativa*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento"».

10.1000

CORSINI, GOTOR, MIGLIAVACCA, BROGLIA, CASSON, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, GUERRIERI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi in materia di sistemi elettorali e di tutela delle minoranze linguistiche; per la Legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore, di cui all'articolo 65, primo comma; per le leggi in materia di referendum popolari e altre forme di consultazione di cui all'articolo 71; per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per la legge europea e di delegazione europea; per le leggi di ratifica dei trattati internazionali; per le leggi concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, di cui agli articoli 7 e 8; per le leggi di cui all'articolo 32, comma 2, e per le leggi in materia di carattere bioetico; per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; per le leggi di cui agli articoli 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, 132, secondo comma, 135, quinto e sesto comma, e 137, secondo comma».

10.201

Russo

Ritirato e fatto proprio dal sen. Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i *referendum* popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per le

leggi che stabiliscono le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per le leggi che determinano i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, secondo comma lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione del sistema tributario, e lettera u), quarto, quinto e nono comma, 118, quarto e quinto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente alla legge che definisce indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio da parte degli enti territoriali delle loro funzioni pubbliche, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, 132, secondo comma e per le leggi che regolano i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta ed il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il comma 4.

10.24c

PALERMO, FRAVEZZI, ZELLER, LANIÈCE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere soltanto:

1) per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;

2) per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;

3) per i *referendum* popolari e per le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71;

4) per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

5) per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

6) per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma;

7) per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, secondo, terzo e sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.

Le stesse leggi di cui ai numeri da 1) a 7), ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma».

10.25c

PALERMO, FRAVEZZI, ZELLER, LANIÈCE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere soltanto:

1) per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;

2) per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;

3) per i *referendum* popolari e per le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71;

4) per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

5) per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

6) per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma;

7) per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.

Le stesse leggi di cui ai numeri da 1) a 7), ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma».

10.1001

PEGORER, LAI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «e soltanto» fino a: «concernenti la» con le seguenti parole: «per le leggi in materia di sistemi elettorali e di tutela delle minoranze linguistiche».

10.381354c

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole: «117, quinto e nono comma, 119, sesto comma», con le seguenti: «117, commi secondo, lettera u), quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma,».

10.1003

GOTOR, MIGLIAVACCA, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta» e sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto».

10.1004

MIGLIAVACCA, GOTOR, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:

«Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 117, commi secondo, lettera *u*) e quarto, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento e quinto comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

10.381530c

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire le parole: «all'articolo 117, quarto comma,», con le seguenti: «117, commi secondo, lettera *u*) e quarto, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, e quinto comma,».*

10.702

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire le parole: «117, quarto comma, », con le seguenti: «119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, e quinto comma,».

10.1005 (testo corretto)

GUERRA, GOTOR, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRIERI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO, MIGLIAVACCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «all'articolo 117», inserire le seguenti: «secondo comma, lettera e), limitatamente all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie, terzo comma e».

10.205

MARTINI, LAI, GUERRA, DIRINDIN, GATTI, D'ADDA, LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo: «all'articolo 117, quarto comma», inserire le parole: «nonché per leggi che approvano disposizioni generali e comuni di cui all'articolo 117, secondo comma».

10.386554c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Per i medesimi disegni di legge,» inserire le seguenti: «nonché per i disegni di legge incidenti sui diritti di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32».

Art. 12.

12.200

MARCUCCI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma.

12.82c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «autorizzazione alla», premettere le seguenti: «tutela delle minoranze linguistiche, nonché quelle di».

Art. 13.

13.200

MARCUCCI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione) – 1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata".

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 73, secondo comma"».

Art. 21.

21.1003

GOTOR, MIGLIAVACCA, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"».

21.204

FORNARO, GATTI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
«Dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Qualora nel nono scrutinio nessuno abbia riportato detta maggioranza, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età».

Art. 30.

ORDINE DEL GIORNO

G30.200

RANUCCI

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

la storia del regionalismo in Italia ha avuto un corso contraddittorio, certamente importante per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma anche portatore di distorsioni, se non di degenerazioni, che sono in parte causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli allarmanti.

le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio storico ed ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa ed all'estensione del welfare, in particolare all'estensione del diritto alla salute. Sarebbe sbagliato non considerare tutto questo e cancellare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un sano federalismo;

negli ultimi quindici anni circa sono venute crescendo tuttavia, soprattutto a livello delle istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla stessa autorità regolativa dello Stato centrale;

considerato che:

si impone oggi una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia che tenga conto soprattutto di tre elementi tra loro, collegati. In primo luogo, la necessità di una semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per ridurre la spesa pubblica, razionalizzare i costi evitando la proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione. In secondo luogo, la necessità di semplificare e snellire il quadro normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi, frammentato in venti realtà, rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la formazione, il governo del territorio, la sanità.

il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno parte della Unione europea. Un'Europa più forte impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati nazionali;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione prima dell'entrata della presente legge di revisione costituzionale l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale la riduzione delle Regioni ad un numero non superiore nel massimo a dodici.

EMENDAMENTI

Art. 33.

33.2002

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni con presenza rilevante di riconosciute minoranze linguistiche è comunque, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, assicurato il costo derivante dalla promozione e tutela della lingua e della identità culturale».

33.2003

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni insulari è comunque garantito dallo Stato, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, il costo derivante ai fini della continuità territoriale marittima ed area nonché quello necessario alla tutela e promozione della lingua e della identità culturale».

Art. 35.

35.1000

PEGORER, MICHELONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nella rappresentanza» aggiungere le seguenti: «nonché l'elezione da parte dei cittadini dei senatori in occasione dell'elezione dei Consigli Regionali».

35.1001

GOTOR, CORSINI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nella rappresentanza» aggiungere le seguenti: «nonché l'indicazione diretta e cogente da parte dei cittadini dei senatori in occasione dell'elezione dei Consigli Regionali».

Art. 39.

39.700 (testo 2)

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, BATTISTA, TONINI, RUSSO

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome possono essere attribuite la funzione legislativa e quella amministrativa nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per le parti in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, con legge approvata da entrambe le Camere sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione o Provincia autonoma interessata».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 38, sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse».

b) *all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 10 e 40, commi 1, 2, 3 e 4,», con le seguenti: «dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7, 10 e 12, e 40, commi 1, 2, 3 e 4,».*

Art. 40.

40.200

MARCUCCI

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è costituita l'Amministrazione parlamentare, risultante dall'unificazione delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è istituito il ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare nel quale confluiscono i dipendenti appartenenti alle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

40.0.200

MARCUCCI

Ritirato

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

«Art. 40-bis - (Disposizioni di coordinamento) – 1. Negli articoli della Costituzione non espressamente modificati dalla disposizioni precedenti della precedente legge l'espressione "Parlamento in seduta comune dei suoi membri" è sostituita da: "Parlamento", l'espressione: "Presidente della Camera" e: "Presidente del Senato" sono sostituite da: "Presidente del Parlamento", le parole: "Camera", "Camera dei Deputati", "Senato", "Senato della Repubblica", "le due Camere", "ciascuna Camera", "Ca-

mere", "Camere nuove" "Camere o anche una di esse" sono sostituite dalla parola: "Parlamento". Il predicato, l'articolo e le preposizioni articolate delle proposizioni che si riferiscono alle disposizioni suddette sono, conseguentemente, volti al singolare.».
